

CCLXXVIII SEDUTA**VENERDI' 17 MARZO 1989****Presidenza del Vicepresidente PIRETTA****I n d i****del Presidente SANNA****I N D I C E**

Documento: "Contabilità speciale di cui al titolo I della legge 24 giugno 1974, n. 268 - Trasferimento della somma di lire 2.432.489.600 dal Titolo di spesa 8.4.3/I - Fondo di riserva del programma di interventi 1982-1984 - al Titolo di spesa 6.1.3/I del programma di sviluppo 1976-78 - Spesa per aggiornamento progetto realizzazione Centro regionale commercializzazione prodotti lattiero-caseari-Macomer" (Doc. n. 23). (Discussione e approvazione di ordine del giorno)	12696
Legge regionale del 15.12.1988: "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (CCXLVIII), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione)	12665
(Votazione segreta)	12697
(Risultato della votazione)	12697
Legge regionale del 15.12.1988: "Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione del quadri pubblici in Sardegna (CCXLVII), rinviata dal Governo. (Discussione e riapprovazione)	12689
(Votazione segreta)	12697
(Risultato della votazione)	12697
Proposte di legge Floris-Baghino-Saba-Mannunza-Tidu: "Norme regionali per l'uso del territorio" (7); Cabras-Mereu S.-Cossu-Oggiano-Pili: "Norme in materia di pianificazione territoriale per l'uso e la tutela del territorio regionale" (392); Canalis e più: "Norme per la salvaguardia, l'assetto e l'uso del territorio" (416); Planetta e più: "Norme per la pianificazione territoriale concernenti l'uso e la tutela del territorio della Sardegna" (427) e del disegno di legge: "Norme urgenti in materia di salvaguardia, di coordinamento e di assetto territoriale del sistema costiero" (339). (Continuazione della discussione del testo unificato):	
MURRU, relatore di minoranza	12656
Proposta di legge Meloni-Marracini: "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1984, n. 12, concernente 'Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico' " (465). (Discussione e approvazione):	
MELONI	12692
ANEDDA	12693
DADEA	12693
MERELLA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica	12693
SABA	12693
MURRU	12694
(Votazione segreta)	12697
(Risultato della votazione)	12697

Proposta di legge Pubusa-Deiana-Moi-Oggiano-Sciolla-Serri-Serra Pintus-Fadda P.: "Norme sui rimborsi spese ai componenti del Consiglio di amministrazione degli ERSU - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1987, numero 37" (507). (Discussione e approvazione):

(Votazione segreta) 12697

(Risultato della votazione) 12697

Proposta regionale per il programma italiano per il fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (Obiettivo 1) (Progr. n. 26). (Discussione e approvazione):

TAMPONI 12663

SABA 12663

MANNONI, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio 12664

Sull'ordine del giorno:

BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 12696

DEIANA 12696

COSSU 12698

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 12662

La seduta è aperta alle ore 10 e 43.

MOI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 14 marzo 1989, che è approvato.

Continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Floris - Baghino - Saba - Manunza - Tidu: "Norme regionali per l'uso del territorio" (7); Cabras-Mereu S. - Cossu - Oggiano - Pili: "Norme in materia di pianificazione territoriale per l'uso e la tutela del territorio regionale" (392); Canalis - Orrù - Palmas - Pes - Cuccu - Uras - Ortu V. - Atzori V. - Cocco - Dadea - Lai - Ladu L. - Lorelli - Moi - Porcu - Pubusa - Ruggeri - Sciolla - Serri: "Norme per la salvaguardia, l'assetto e l'uso del territorio" (416); Planetta - Puligheddu - Aresti - Falchi - Marracini - Meloni - Murgia - Ortu I. - Piretta: "Norme per la pianificazione territoriale concernenti l'uso e la tutela del territorio della Sardegna" (427) e del disegno di legge: "Norme urgenti in materia di salvaguardia, di coordinamento e di assetto territoriale del sistema costiero" (339)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge Floris-Baghino-Saba-Manunza-Tidu: "Norme regionali per l'uso del territorio" (7); Cabras-Mereu S.-Cossu-Oggiano-Pili: "Norme in materia di pianificazione territoriale per l'uso e la tutela del territorio regionale" (392); Canalis - Orrù - Palmas - Pes - Cuccu - Uras - Ortu V. - Atzori V. - Cocco - Dadea - Lai - Ladu L. - Lorelli - Moi - Porcu - Pubusa - Ruggeri - Sciolla - Serri: "Norme per la salvaguardia, l'assetto e l'uso del territorio" (416); Planetta-Puligheddu-Aresti-Falchi-Marracini-Meloni-Murgia-Ortu I.-Piretta: "Norme per la pianificazione territoriale concernenti l'uso e la tutela del territorio della Sardegna" (427) e del disegno di legge: "Norme urgenti in materia di salvaguardia, di coordinamento e di assetto territoriale del sistema costiero" (339).

E' iscritto a parlare l'onorevole Murru, relatore di minoranza. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.), relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è certo confortante per chi svolge il proprio mandato con una certa diligenza parlare a colleghi, soprattutto quelli della Giunta, che hanno dimostrato nei loro interventi di seguire queste problematiche con calore, passione, ma soprattutto interesse.

Logicamente si deve ascoltare anche l'altra campana, quella dell'opposizione non preconcetta ma costruttiva che intende porre l'accento sul fatto che questa normativa non sta in piedi. Io non sono un fatalista, però a volte mi devo ricredere, perché è la seconda volta che svolgo una relazione di minoranza in materia urbanistica. E' accaduto nel 1975 sul disegno di legge numero 138 relativo ad un provvedimento analogo, tradotto in legge nel 1977, lo sono oggi per una normativa che sostanzialmente non si discosta da quella di dodici anni or sono. Come allora, anzi allora con minore esperienza politica, eccomi qui ad illustrare le nostre tesi al riguardo, molto sinteticamente espresse nella relazione scritta.

Ma, onorevole Presidente, onorevole Assessore, permettetemi di entrare nel merito della legge. Se io fossi un urbanista serio (e mi fa piacere che alcuni di loro siano presenti), sapendo che la

Regione ha competenza primaria in materia, non direi, come è stato detto e ripetuto anche qui in Aula, dopo quarant'anni di autonomia che leggi di questo tipo sono attuali per governare il territorio e l'ambiente. Questo provvedimento - a nostro avviso - non può definirsi legge di raccordo e di unificazione dell'attuale legislazione. Chi afferma queste cose lo fa strumentalmente, per colpire l'attenzione di chi non sa e di chi in buona fede crede che gli attuali legislatori siano onestamente capaci, mentre invece la loro azione politica mira al tornaconto partitico e non già ad appagare le attese della collettività.

Questo mio modestissimo parere però è confortato da quello di un importante giurista che, prendendo spunto da questa legge, in occasione di un convegno ad altissimo livello si è così espresso: "L'esperienza quotidiana di chi opera nel campo del diritto insegna, purtroppo, che il legislatore nazionale e regionale approva le leggi con una sistematica disinvoltura nei riguardi del linguaggio, della semantica e soprattutto del coordinamento con la legislazione vigente. Un tale modo di operare manifesta quanto meno una totale indifferenza nei riguardi del cittadino e dei soggetti destinatari delle norme, ai quali in definitiva è imposto l'obbligo di rispettarle, per cui la loro vita "civile" nell'ambito della collettività diventa sempre più complicata, anche dagli aspetti strutturali che lo costringono a tenere un atteggiamento indifferente ovvero, quando ne abbia la possibilità economica, a rivolgersi sistematicamente ai consulenti giuridici, al fine di poter verificare quali comportamenti debba tenere non tanto per rispettare le leggi quanto per poterle disattendere con un maggiore vantaggio possibile".

Questa, quindi, non può definirsi legge unificante, oltre che per le diverse ragioni che illustriamo quando esamineremo l'articolato, perché sono ben quattro, onorevole Assessore, gli Assessorati che autonomamente, ognuno per la propria competenza, si occupano del territorio e quindi di urbanistica in Sardegna. E, precisamente, sono l'Assessorato da lei presieduto, quello della Programmazione, quello dei Lavori pubblici e infine quello della Pubblica istruzione. Se volessimo attardarci quindi ad esaminare i compiti, ma in particolare le decisioni dei singoli Assessorati, do-

vremmo chiederci che senso hanno le brevi ma sostanziali osservazioni espresse da lei, a nome della Giunta, per dimostrare lo scollamento esistente nella maggioranza. Lei infatti, in sede di Commissione, faceva notare che non è previsto che la Regione possa emanare un proprio atto generale di programmazione che costituisca, fra l'altro, un punto obiettivo di riferimento per l'attività degli altri soggetti interessati ai procedimenti in esame. Tale atto è invece indispensabile sempreché la Regione intenda proporsi come soggetto fondamentale - il che non è con questo provvedimento come dimostreremo più avanti - per la determinazione delle modalità d'uso, conservazione e tutela del proprio territorio in rapporto allo sviluppo economico e sociale. Alla mancata attribuzione di un generale potere di programmazione (ed è pesante questa sua osservazione) alla Regione si intende forse sopperire, da parte della Commissione, con la previsione di una potestà di emanare indirizzi, vincoli e direttive. Di conseguenza ci limiteremmo, come Regione, a dei generici indirizzi salvo poi vederli ribaltati, sovvertiti e realizzati in pratica sulla base di ipotesi politiche, sociali, ed aggiungo anche economiche, contrastanti. Può essere - dice ancora l'Assessore - esercitata non tenendo conto di una visione d'insieme ma solo in rapporto ad esigenze settoriali o a particolari emergenze; per un verso ha un contenuto troppo ampio, per l'altro verso ha lo stesso contenuto del decreto degli standard, per cui appare contraddittoria la previsione che gli indirizzi in esame siano emanati dal Consiglio regionale. E ancora: ha più che altro carattere sanzionatorio e vincolistico e non di atto generale per amministrare le risorse territoriali e ambientali.

E' quindi inconcepibile, come si è detto, che la Regione rinunci ad un proprio atto generale di programmazione, sia pure snello e flessibile. La previsione di un piano paesaggistico o paesistico di livello territoriale è riduttiva rispetto ai bisogni più generali, stante il suo carattere essenzialmente settoriale e monoculturale. Il suo contenuto, peraltro, interferisce con quello del piano provinciale che, infatti, dovrebbe dettare norme anche per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali. Ma su questo argomento torneremo in seguito. Assessore, lei comunque ricorderà che io sono

stato il primo a rilevare la fondatezza delle sue osservazioni, tant'è che ancora in Commissione ho chiesto che il disegno di legge venisse ritirato in attesa che lei, per conto della Giunta, ne proponesse un altro da esaminare contestualmente oppure *ex novo*.

Noi abbiamo percepito immediatamente la fondatezza delle sue osservazioni e comprendiamo la sua imbarazzante posizione: però questo nodo bisogna scioglierlo, perché è la Giunta compromessa, sono i colleghi della Giunta che la vincolano ad una posizione contraddittoria. Io per correttezza e per rispetto nei suoi confronti non voglio qui rispolverare quegli articoli di giornale che la definiscono un "pendolare". D'altra parte abbiamo in mano anche altra documentazione che dimostra il suo notevole imbarazzo, però oggi, lei quale rappresentante della Giunta, questa posizione deve chiarirla, perché è corresponsabile di una certa politica. Speriamo quindi questo nodo di poterlo sciogliere, lo dico adesso e lo ripeterò più avanti, allorquando, se il Consiglio accoglierà la nostra proposta, questo disegno di legge sarà riportato in Commissione per essere riesaminato. Sono troppe infatti le contraddizioni emerse all'interno della Giunta ed anche fra i consiglieri della maggioranza. Ma su questo torneremo quando esamineremo le osservazioni che, in pratica, stravolgono la legge.

La prova del nove, se ne avessimo bisogno, sulle carenze di questo provvedimento di legge e, in particolare, sulla confusione e sul pressappochismo manifestatisi in Commissione derivanti dalla fretta elettoralistica, la si è avuta quando in sede di chiusura la maggioranza si è espressa, tra virgolette, nel seguente modo: "visto che non abbiamo molto tempo, visto che ormai non si può tornare indietro, predisponiamo come Commissione un pacchetto di emendamenti da sottoporre al Consiglio". Questa decisione significa due cose. In primo luogo dà ragione a chi, come noi, riteneva il provvedimento inidoneo e quindi da rivedere attentamente; in secondo luogo implicitamente è una squalifica del lavoro svolto dalla Commissione che riconosce il proprio fallimento. Altro che esaltarsi con le dichiarazioni alla stampa e in televisione quando farete i comizi! E da questa proposta di concordare un pacchetto di emendamenti il Mo-

vimento Sociale Italiano, immediatamente, perché non voleva essere coinvolto in uno scandalo, si è dissociato. E adesso, Assessore, onorevoli della maggioranza, che si fa? Si insiste ancora nella esaltazione? Ritenete voi tutti colleghi della maggioranza, non soltanto i componenti della Giunta, che un pasticcio di tal portata lo si corregga con gli emendamenti che vogliamo portare in Consiglio regionale? Il provvedimento a nostro avviso va ritirato, va riportato per un serio e migliore esame in Commissione. E' lì che dovremmo rivedere attentamente anche le correzioni proposte. Tanto più che, quando in Commissione sono stati sentiti i tecnici, i luminari della scienza urbanistica della Sardegna (mi riferisco ai professori universitari Clemente, Mistretta, eccetera) essi hanno detto che non avevano avuto il tempo di studiare a fondo il provvedimento per cui si proponevano di inviare delle relazioni ben più articolate. D'altra parte gli abbiamo concesso talmente poco tempo, circa cinque minuti per ognuno, proprio a coloro che ci avrebbero dovuto illuminare davvero dal punto di vista professionale e tecnico, che più di tanto non potevano fare.

E, sempre in sede di Commissione, dovremmo anche rivedere alcuni suggerimenti di natura giuridica espressi nei convegni; dovremmo stabilire in nome del quale tipo di autonomia si deve assegnare la competenza dei piani paesaggistici e particolareggiati ai comuni e agli altri enti intermedi; così come dovremmo vedere quale tipo di autonomia, di competenza specifica attribuire ai comuni, per lottizzare ancora meglio gli interessi che non sono certamente di natura pubblica! Questa Giunta è sempre stata a briglia sciolta; lo è stata nel settore del lavoro, della sanità (vedi le nomine, che non sono passate neanche al vaglio della competente Commissione, di certi primari di determinate strutture sanitarie), dell'assistenza; è a briglia sciolta sul problema della siccità (e ci sarebbe da scandalizzarsi per gli effetti che provocherà il provvedimento per la siccità); è a briglia sciolta nel settore dei trasporti, dove stipula convenzioni più o meno utili all'utenza, alla collettività regionale.

Ma, signor Presidente, premessa quindi l'esistenza di una permanente confusione nel campo urbanistico in Sardegna, derivante anche dalla frammentazione delle competenze fra i quattro

Assessorati, io ritengo che si debba tener conto, per un onesto e razionale sviluppo non solo del settore urbanistico ma di tutti i settori economici, del ruolo che sul piano nazionale si intende attribuire alla Sardegna. In buona sostanza, una scelta di programmazione non può prescindere dal tipo di economia che si intende sviluppare. In quest'ottica si possono elaborare i vari piani di sviluppo, i piani paesaggistici, il piano dei trasporti sia interni che esterni.

Un altro aspetto attiene ai rapporti col Governo il quale deve coordinare le esigenze particolari in relazione alla programmazione nazionale e nel quadro dell'economia generale: altro che andare a briglia sciolta con la scusa che, come Regione, abbiamo competenza primaria in materia! Noi dobbiamo avere un quadro di riferimento nazionale, anche sull'urbanistica, che sia a favore delle Regioni, in particolare di quelle del Mezzogiorno d'Italia e della nostra Isola.

Noi oggi stiamo legiferando in materia urbanistica affermando che trattasi di una legge organica (sono dichiarazioni della stampa, della maggioranza, le abbiamo sentite anche qui in Consiglio regionale) che compendia le esigenze sia di ordine generale che particolare, per una buona disciplina dell'uso del territorio. Ma vogliamo renderci conto invece che questo è un ennesimo "provvedimento tampone", uno dei tanti, per favorire le manovre speculative di quanti (vedi comuni ed enti intermedi), a loro piacimento, intendono portare avanti interessi particolari? Questo provvedimento, per esempio, tiene conto delle sorti future della Sardegna? Non credo. Avremo uno sviluppo, se sviluppo ci sarà, industriale? E di quali settori? Minerario, petrolchimico, lapideo o altri? Oppure ci sarà uno sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca? E anche qui quale sarà l'intensità di tale sviluppo? E ancora: che cosa ci proponiamo sul piano turistico? Bisogna scioglierli questi nodi perché i discorsi sembrano a sé stanti. Non abbiamo un piano per lo sviluppo turistico, non abbiamo un piano organico per lo sviluppo dell'agricoltura; non sappiamo ancora a quarant'anni di distanza, che tipo di industrializzazione vogliamo realizzare in Sardegna. Solo per fare propaganda si parla delle miniere di Iglesias, di Carbonia, del Sarrabus, che sono lì sepolte...

PORCU (P.C.I.). Non ce n'è più.

MURRU (M.S.I.-D.N.), *relatore di minoranza*. Sì, ma voi avete chiesto l'intervento del Governo, a suon di migliaia di miliardi, per fare assistenza, per fare propaganda, per fare soltanto folklore. Dovete sciogliere questi nodi, e indicare quali scelte economiche volete privilegiare. Ecco perché, prima di varare una legge urbanistica, a nostro avviso, è necessario approfondire lo studio della geografia economica della Sardegna.

E i problemi dell'ecologia, dell'ambiente, della salute, sono tenuti presenti in questo disegno di legge? Non credo che ci si possa esimere dal tenerli presenti. Ma come si può affermare, come si è detto in questi giorni, che questa è una legge perfetta quando, oltre le lacune poc'anzi sottolineate, ci si irrigidisce sul vincolo dei 500 metri dalla riva, generalizzando il problema? Siamo d'accordo, l'abbiamo detto e ripetuto, sulla salvaguardia delle coste e del paesaggio della nostra Isola, ma in una visione armonica dei problemi.

Queste brevi note già sono sufficienti, di per sé, a spegnere gli entusiasmi degli elettoralistici governanti della maggioranza; è evidente perciò che ancora oggi, vi piaccia o non vi piaccia, a cinquant'anni circa dalla loro formulazione, le leggi guida in Italia sono ancora la numero 1497 del '39, relativa ai piani territoriali paesaggistici, e la numero 1150 del '42 che racchiude le norme che disciplinano l'attività del settore. Vi piaccia o no gli unici pilastri che ancora regolamentano l'attività urbanistica in Italia e quindi in Sardegna sono queste due leggi.

Ieri è stato fatto un elogio delle numerose leggi varate in Sardegna dal dopoguerra ad oggi. Se teniamo conto del pasticcio di questa ennesima legge tampone, e se vogliamo tenere nella debita considerazione le due leggi che ho citato poc'anzi, io rimango sempre dell'avviso che di leggi, cari colleghi, non bisogna farne tante (servono solo a rispondere ad interessi particolari di volta in volta sorgenti nell'ambito dei partiti e delle loro clientele), ma poche, buone e durature.

Quando si è seri e si intende governare seriamente bisogna pensare, legiferare ed agire in questo modo; quando una legge diventa desueta dopo quattro o cinque anni significa che non si è pensato

bene, che non si è programmato per l'avvenire, che non si sono coordinati ed armonizzati problemi fra loro legati. Vedete bene che le nostre preliminari osservazioni si differenziano da quelle ottimistiche di altre forze politiche tanto più che, come già facemmo presente in Commissione, vorremmo che ci spiegaste perché le competenze in materia urbanistica sono suddivise fra quattro Assessorati. Anche lei, Assessore, ha fatto rilevare che, nonostante questa sia una legge di raccordo di primaria importanza, non è stato previsto nessun emendamento che accentri non poteri ma giuste competenze. In questa richiesta, egregi consiglieri, ci differenziamo, oltre che nell'osservare che mancano i principi a cui l'attività legislativa e amministrativa della Regione e degli altri soggetti istituzionali deve essere riferita.

A nostro avviso sarebbe stato necessario esprimere i criteri guida, regionali e nazionali, a cui ispirare le singole norme. Ugualmente sarebbe stato necessario un coordinamento - ne abbiamo già parlato ma è meglio sottolinearlo ancora - tra la programmazione economica e la pianificazione urbanistica, e tra quest'ultima e le esigenze di un buon sviluppo dell'edilizia turistica. Così come, prima di decentrare poteri eccessivi ai comuni, perché c'è il rischio di possibili conflitti, si sarebbe dovuto provvedere a realizzare prima il piano urbanistico regionale e poi, conseguentemente, varare una legge organica. Oltre all'assenza di un piano urbanistico si rileva, da parte della Regione, l'assenza di un controllo di merito, infatti le norme relative al controllo si limitano alla sola legittimità degli atti urbanistici emanati dagli enti locali. E, a questo riguardo, mi è caro rileggere la frase di un costituzionalista, il professor Sandulli, allora presidente della Corte costituzionale, il quale su un quotidiano nazionale criticando la cementificazione in atto nei principali centri urbani d'Italia, scrisse: "Il pennarello dell'urbanista guidato dalla mano sapiente dell'Assessore comunale o regionale può fare di una landa una miniera d'oro". E' quello che temiamo noi se non attribuiamo il controllo di merito alla Regione. Urbanisti che vi trasformate anche in legislatori, volete tenere conto che queste osservazioni non ve le rivolge uno sprovveduto, non sono peregrine! E derivano, evidentemente, dall'osservazione di fatti gravissimi. E scrive, anco-

ra, acutamente, il professor Sandulli: "in un sistema tanto sperequato, e perciò incivile, nel quale è sostanzialmente il potere a decidere capricciosamente della impennata o dell'inabissamento dei valori dei suoli urbani, era naturale che la speculazione privata si sposasse alla disonestà politica".

Con questo provvedimento, inoltre, vengono compromessi i diritti acquisiti da parte di coloro che, in virtù degli articoli 10 e 11 della legge del 1977, hanno ottenuto la concessione edilizia per costruire nella fascia compresa fra i 150 e i 500 metri. Infatti, con la normativa in discussione, ripeto le parole della legge "E' fatto divieto di realizzare opere soggette a concessione edilizia, ad autorizzazione, nonché ogni modificazione fino all'approvazione dei piani territoriali paesaggistici previsti dall'articolo 8 e dall'articolo 9 del presente provvedimento".

E poi ancora in contraddizione con il divieto per i soggetti di cui al precedente punto 6, sono previste deroghe - è qui il nocciolo della questione - ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Io, a questo punto, vorrei capire meglio che cosa sono quegli accordi di programma con i comuni, e con altri enti che con i comuni sono già da adesso legati, previsti in un certo articolo del disegno di legge. Infine - ed è l'osservazione più rimarchevole - caro Assessore, riteniamo questo disegno di legge un pasticcio proprio perché è poco chiaro; e ne sono un sintomo i contrasti esistenti all'interno della Giunta, pubblicamente espressi soprattutto da lei onorevole Merella, quando sostiene che l'attuale progetto sottrae alla Regione il potere di programmare. E noi condividiamo in pieno questa sua osservazione tanto più che non riteniamo le sue critiche frutto di una fantasia estemporanea.

Le sue, onorevole Merella, non erano semplici dichiarazioni (così si voleva far credere), ma proposte che stravolgono il provvedimento. Questo è il punto; lei prospettava una impostazione nuova del provvedimento di legge, tant'è che la mia parte politica ha chiesto immediatamente la sospensione dell'esame di questo provvedimento per riprendere, in modo più articolato, tutto quel pacchetto di osservazioni e riproporre, quindi, una legge diversa, più organica alla luce delle esempi-

ficazioni che lei avrebbe fornito. Lei ha promesso di rispondere punto per punto, benissimo noi siamo qui, ma io riterrei che la risposta migliore sarebbe quella di riesaminare il provvedimento in sede di Commissione. I compromessi, in questo caso, servono soltanto per difendere determinati interessi, per colpire l'attenzione della gente che non sa, sbandierando questo provvedimento come un toccasana dell'urbanistica. Ma la Sardegna, dopo quarant'anni, è ancora priva di un progetto regionale, è priva di una vera regolamentazione.

Anche altre osservazioni dell'onorevole Merella mi paiono importanti ed interessanti. Dice l'onorevole Merella: non è pensabile che il piano provinciale debba essere approvato dal Consiglio provinciale anziché dalla Regione; tra l'altro il previsto controllo del comitato tecnico di urbanizzazione regionale su questi piani non sembra nemmeno idoneo a stabilire se il piano provinciale rispetti le stesse direttive regionali, perché non esiste un controllo di merito da parte della Regione che si deve limitare ad un controllo di legittimità. E l'onorevole Merella prosegue osservando che non può essere previsto un piano della comunità montana di contenuto identico a quello provinciale. Questo è giusto: sorgerebbero infatti conflitti di competenze che darebbero vita a numerose turbative all'interno di queste istituzioni. Il problema è che manca non un preciso indirizzo ma un piano regionale definito.

Non sembra, dice ancora l'onorevole Merella, ragionevole che il potere di approvare i piani comunali sia riservato alla stessa autorità incaricata di predisporli, il controllato-controllatore; è lo stesso comune cioè che deve controllare se quel che ha fatto gli sta bene o meno. In questo modo si imita la Commissione dell'urbanistica che, quando si è accorta che tutto era fatto male, ha escogitato un pacchetto di emendamenti per correggere non dico tutto il mal fatto ma il mal pensato che doveva essere in qualche modo digerito. Tanto, i danni non ricadono sui singoli consiglieri, non ricadono sui singoli Assessori, non ricadono su questa Giunta, i danni ricadono sulla comunità, osserva ancora l'onorevole Merella, che manca qualsiasi norma che disciplini, in particolare, l'attività di attuazione e gestione degli strumenti urba-

nistici intermedi. Queste sono osservazioni acutissime Assessore, che noi e anche il rappresentante della Democrazia Cristiana – bisogna riconoscerlo – abbiamo ribadito in Consiglio regionale prima che lei ci fornisse questo promemoria. Riprende l'Assessore: "La previsione di alcune stringate disposizioni al riguardo è fonte di confusione, stante che continua ad operare la più ampia disciplina contenuta nelle leggi statali". E qui c'è una contraddizione perché in materia abbiamo competenza primaria; ma sono tutti nodi da sciogliere perché non si può continuare a legiferare in questo modo. Tanto più che ci chiediamo: ma vogliamo lasciare i comuni a briglia sciolta nello scempio delle coste sarde, come è da quarant'anni a questa parte? Potremmo citare tutte le località della Sardegna, dal sud al nord, coinvolte in questo fenomeno ma non è il caso perché le conosciamo tutti.

Per concludere, salvo poi riprendere il nostro discorso quando esamineremo l'articolato, io avevo promesso di evidenziare tre articoli: l'articolo 10, l'articolo 11 e la perla di questo provvedimento che è l'articolo 24. Dell'articolo 10 e dell'articolo 11 abbiamo già parlato, sono quegli articoli che concedono ai comuni determinati poteri vincolando anche i cosiddetti diritti acquisiti; con tutti i pasticci che ne conseguono voluti dai politici, come ha ben evidenziato il professor Sandulli. Ma la perla di questo provvedimento – penso che lei Assessore sarà d'accordo – è l'articolo 24, relativo agli accordi di programma. Leggo il testo: "I soggetti singoli o associati della pianificazione urbanistico-territoriale previsti dall'articolo 2 della presente legge possono stipulare con soggetti pubblici e privati accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere". Allora i 500 metri di distanza dal mare dove li mettiamo? A disposizione di costoro? Eh sì, sì, ma noi sappiamo leggere tra le righe, sulla scorta degli scandali, delle porcherie, delle ruberie compiute da quarant'anni a questa parte. Sappiamo farlo perché ci aiutano le osservazioni dei giuristi, come il Sandulli; ma anche il nostro riferirci a quelle due leggi-quadro basilari, del '39, di cui abbiamo parlato. E questo articolo 24.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.* Si può modificare.

MURRU (M.S.I.-D.N.), *relatore di minoranza*. Non basta modificarlo, dobbiamo cassarlo. Ci vuole un controllo rigido da parte della Regione, perché si parla di accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriali. Questo significa che nella fascia dei 500 metri le industrie possono sorgere? Noi ci siamo posti questo problema; perché non avrebbe senso preservare le coste della Sardegna dallo scempio e dall'inquinamento, destinandole soltanto ad un certo tipo di sviluppo, turistico, ispirato però su tematiche che non sono certo quelle dello sviluppo industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi. Prosegue l'articolo 24: "La serie di opere e di interventi oggetto dell'accordo di programma deve essere finalizzata all'obiettivo primario di crescita economica e produttiva del territorio interessato e in particolare all'incremento della base occupativa. Esso è adottato con deliberazione del Consiglio comunale" - ecco la perla delle perle - "e reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale" (bravi) "sentito il CTRU di cui all'articolo 27". E chiudo.

Chi di noi ha avuto il gradevole compito di svolgere, onestamente e pulitamente, il mandato di consigliere comunale sa perfettamente quali sono i marchingegni che si nascondono dietro queste norme. Sa perfettamente a quale tipo di interessi devono rispondere i piani di sviluppo, a interessi che non sono certamente quelli dei cittadini e, ancor meno, quello dello sviluppo dell'economia.

Se noi teniamo conto che i comuni possono deliberare senza un severo, rigido controllo di merito (badate bene che lo sviluppo urbanistico è necessariamente vincolato alle scelte economiche), ne deduciamo che questa legge è un pasticcio; non è affatto vero che è una legge di riordino; è una legge pasticcio, salvo alcuni articoli che prevedono determinati assestamenti, che condividiamo, questa legge secondo il Movimento Sociale Italiano è una legge da rifare. Per questo motivo ne chiediamo, a gran voce se fosse necessario, il rinvio alla Commissione competente.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 40, viene ripresa alle ore 12 e 40).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che in sede di Conferenza dei capigruppo, riunitasi durante la sospensione, si è deciso all'unanimità di sospendere l'esame (è possibile poiché siamo ancora in sede di discussione generale) dei disegni e delle proposte di legge in materia urbanistica e di esaminare, nella giornata odierna, il programma numero 26, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale; le leggi rinviare numero CCXLVIII e CCXLVII; la proposta di legge numero 465; la proposta di legge numero 507 ed il documento numero 23. La Conferenza dei capigruppo ha stabilito sempre all'unanimità che i lavori del Consiglio proseguiranno fino alle ore 14.

Se l'esame di questi argomenti non si esaurirà in mattinata si proseguirà in seduta pomeridiana. Se entro le ore 14 termineremo si aggiorneranno i lavori consiliari alla settimana dopo Pasqua. La prossima settimana lavoreranno le Commissioni permanenti; si potrà proseguire, in particolare, nella Commissione competente l'esame del bilancio e della legge finanziaria. I lavori dell'Assemblea riprenderanno in Aula mercoledì 29, in seduta pomeridiana, con l'esame della legge urbanistica e proseguiranno fino alla votazione finale entro quella settimana.

Successivamente la stessa Conferenza dei capigruppo completerà l'ordine del giorno.

Discussione ed approvazione della "Proposta regionale per il programma italiano per il fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (Obiettivo 1) (Progr. n. 26)"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della: "Proposta regionale per il programma italiano per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (Obiettivo 1) (Progr. n. 26)". Relatore l'onorevole Lorelli.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, premetto che non so quali siano stati gli accordi a livello di capigruppo, ma io ritengo che su questo argomento si dovrebbe aprire una breve discussione; infatti, se ci facciamo prendere dalla fretta, anche per affrontare altri argomenti giustamente importanti, rischiamo di far passare....

PRESIDENTE. Chiedo scusa se la interrompo, onorevole Tamponi; la Conferenza dei capigruppo, come lei può ben capire, non poteva stabilire neanche all'unanimità di non dare la parola ai consiglieri. La Conferenza ha auspicato che i provvedimenti venissero approvati rapidamente per poter concludere i lavori entro le ore 14; naturalmente un impegno ed uno sforzo di autodisciplina da parte di tutti i colleghi in questa direzione, se ci fossero, sarebbero quanto mai apprezzati dalla Presidenza.

TAMPONI (D.C.). Io credo che potrei anche chiudere il mio intervento in questo momento. Parlare ad una sala che non ascolta, giustamente vorremmo tutti lasciare quest'aula che ci ha visto impegnati per tanti giorni su un altro argomento, probabilmente è superfluo.

Però penso che sulla tematica che attiene i livelli di intervento, previsti da nuove normative CEE, questo Consiglio, ed anche la stessa Giunta, dovrebbero essere decisamente più attenti. Soprattutto l'Esecutivo dovrebbe esserlo sui tempi e sui contenuti di alcuni argomenti da portare all'attenzione della Commissione e del Consiglio.

Sono temi che hanno o avranno, quanto meno, un'importanza rilevante per le prospettive di sviluppo della nostra Isola; e sarebbe importante che i singoli consiglieri, i gruppi politici ed anche le forze politiche adottassero un diverso approccio alle tematiche comunitarie che, come è stato evidenziato dal convegno promosso dal Consiglio regionale poco tempo addietro, stanno diventando sempre più pregnanti ai fini dello sviluppo stesso delle nostre comunità regionali.

Io mi fermo qui con l'auspicio che magari la prossima legislatura, perché questa certamente non lo potrà fare, sappia recuperare su queste tematiche un'attenzione diversa che, se non ci fosse, contribuirebbe ad accrescere quel *gap* cul-

turale ed anche politico tra la Sardegna ed altre regioni. Il problema, cioè, è comprendere in quale direzione andare in previsione del 1992 e quali sono le nuove tendenze di sviluppo collegate ad una dinamica non solo nazionale ma europea.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per dichiarare la nostra posizione politica in ordine a questo documento, senza entrare nel merito dal momento che abbiamo convenuto di accelerare i lavori.

Noi riteniamo questo documento insufficiente sotto l'aspetto dell'approfondimento di temi, così importanti, come la strategia per lo sviluppo della Sardegna nei prossimi anni. Esso non supplisce assolutamente alla mancanza, che si è avuta in questa legislatura, dell'aggiornamento del piano generale di sviluppo e alla mancanza della programmazione pluriennale.

Ci sembra un complitino fatto apposta per poter attingere ai fondi CEE: alcune pagine sono interessanti, altre rispecchiano un'analisi della situazione sarda abbastanza superata, anche perché i dati molte volte non sono aggiornati. Tuttavia non riteniamo di dover votare contro questo documento perché è un appuntamento di tutta la Sardegna col Governo e di questo con la CEE, per attingere nei prossimi anni ai fondi strutturali. In questo documento però non decidiamo ancora come saranno utilizzati i circa 300 miliardi che ancora ci spettano su questi fondi, oltre quelli già ricevuti, e che per effetto del contributo regionale ammonteranno ad un totale di 600 miliardi, all'incirca. E' certo che per essere operative queste prospettazioni hanno bisogno di essere ulteriormente calate in quelli che sono chiamati appunto i programmi operativi. In quella sede (verosimilmente nella prossima legislatura) dovremo stare molto attenti a lavorare, sì, nell'ambito di quei quattro o cinque settori che sono stati individuati, ma a scegliere punti nodali dello sviluppo tali che possano essere aggredite alla radice alcune strozzature e contraddizioni della realtà sarda.

In Commissione noi abbiamo dato il nostro contributo fattivo; riconosciamo - e gliene diamo

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione le azioni. Chi le approva alzi la mano.

(Sono approvate).

Si dia lettura del quadro finanziario.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione il quadro finanziario. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della Tabella 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la Tabella 1. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della Tabella 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione la Tabella 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura del testo del programma nel suo complesso.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione il testo del programma nel suo complesso. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione ed approvazione degli articoli della legge regionale rinviata dal Governo: "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (CCXLVIII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale del 15.12.88 rinviata numero CCXLVIII, concernente "Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"; relatrice l'onorevole Moi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Moi, relatrice.

MOI (P.C.I.), *relatrice.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria:*

Art. 1

Ambito di applicazione della presente legge

1. Le norme della presente legge trovano applicazione relativamente a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni; a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici

non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica; alle case parcheggio ed ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie standards abitative adeguate.

2. Gli enti gestori degli alloggi acquistati, costruiti o risanati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118, e dell'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 5, applicano nei confronti della generalità degli assegnatari e dei conduttori per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo articolo 2, il canone di locazione stabilito al successivo articolo 31 e seguenti.

3. Fino all'applicazione del canone di cui al comma precedente, nei confronti dei soggetti ivi indicati viene applicato il canone di locazione stabilito dall'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ancorché sia stato riscosso un canone superiore.

4. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio, assentiti mediante semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione;

e) gli alloggi realizzati dall'A.C.A.I. e la cui proprietà è stata successivamente trasferita alla S.M.C.S..

5. Possono essere altresì esclusi - previa specifica individuazione con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e favorevole presa d'atto da parte della Giunta regionale - gli alloggi che per modalità di acquisizione, destinazione funzionale, caratteristiche dell'utenza insediata o particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO I

GRADUATORIE PERMANENTI DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 2

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

1. Per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di paese della Comunità europea, salva l'ammissibilità del cittadino straniero qualora tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale e di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed

oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'articolo 9, punto b.2.2.);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito territoriale di assegnazione.

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n. 392, con l'applicazione dei seguenti parametri:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:

superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 20 per cento per aree accessorie e di servizio)

45 mq. + 9 mq. =	54 mq. per 1-2 persone;
60 mq. + 12 mq. =	72 mq. per 3-4 persone;
75 mq. + 15 mq. =	90 mq. per 5 persone;
95 mq. + 19 mq. =	114 mq. per 6 persone ed oltre;

2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05;

3) classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattisi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) coefficiente di zona edificata periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni;

6) coefficiente di vetustà pari a 20 anni, da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti fi-

nanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il reddito complessivo di riferimento è dato da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;

g) non aver ceduto, in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

2) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

3. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito, dal successi-

vo articolo 23.

4. Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

Integrazione regionale dei requisiti e delle condizioni attributive di punteggio

1. Oltre a quelli previsti nel precedente articolo 2, l'Amministrazione regionale può stabilire ulteriori requisiti e condizioni attributive di punteggio in relazione a particolari esigenze di pubblico interesse connesse a finanziamenti destinati a particolari finalità e a peculiari esigenze locali.

2. Per le condizioni indicate nel comma precedente il punteggio potrà essere integrato sino ad un massimo di 2 punti.

3. I requisiti e le condizioni aggiuntive previsti dal presente articolo sono deliberati secondo le procedure previste per le localizzazioni degli interventi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Bandi generali di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune.

2. Il concorso viene indetto per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovramunicipali secondo quanto previsto dall'Amministrazione regionale con i provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi. In sede di prima applicazione della presente legge i bandi sono emanati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

3. Fino all'approvazione delle graduatorie relative ai nuovi bandi di concorso gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti, ovvero sulla base della graduatoria in corso di formulazione.

4. I bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti debbono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e affissi per almeno 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati al bando.

5. A detti bandi di concorso dovrà essere assicurata la massima pubblicità nei modi più idonei ed opportuni, anche attraverso:

– affissione di manifesti anche nelle sedi decentrate dei Comuni, nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 100 dipendenti, nelle sedi degli IACP e degli altri enti pubblici;

– pubblicazione di avvisi sui quotidiani e radiogiornali di maggiore diffusione ed ascolto locale;

– trasmissione di copie di essi alle organizzazioni sindacali degli assegnatari.

6. Ai bandi di concorso deve altresì essere assicurata adeguata pubblicità presso le rappresentanze consolari o diplomatiche all'estero con le modalità che all'uopo verranno indicate dalla Regione.

7. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze, la Regione può autorizzare l'emanazione di bandi speciali indicando i requisiti per la partecipazione ai bandi stessi.

8. Per la determinazione dei requisiti di cui al comma precedente trova applicazione il precedente articolo 3, ultimo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve specificare:

a) l'ambito comunale o sovracomunale di riferimento;

b) i requisiti di carattere generale per la partecipazione al concorso come indicato nel precedente articolo 1 ed eventualmente gli altri requisiti indicati nel precedente articolo 3;

c) le condizioni soggettive ed oggettive attributive di punteggio a norma del successivo articolo 9;

d) le norme per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) i documenti da allegare alla domanda;

f) il termine per la presentazione delle domande.

2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema tipo del bando di concorso ed il modulo tipo di domanda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Contenuto e presentazione delle domande

1. Le domande, redatte su apposito modulo debbono essere indirizzate al sindaco del Comune che ha indetto il bando entro il termine stabilito nel bando stesso. Nel caso di bando che riguardi diversi Comuni la domanda può essere indirizzata ad uno qualunque dei Comuni interessati.

2. Le domande debbono indicare:

a) la cittadinanza, la residenza del concorrente ed il Comune sede della propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare, computato in termini reali senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

f) l'esatto recapito in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

3. Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Tale dichiarazione deve essere confermata in domanda dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, con dichiarazione e sottoscrizione congiunta resa nelle forme e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Istruttoria delle domande

1. All'istruttoria delle domande provvede il Comune servendosi anche delle strutture dello IACP competente per territorio. L'istruttoria verificherà la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda nonché l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine dovranno essere richieste agli interessati le informazioni nonché la documentazione mancante.

2. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

3. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando alla commissione di cui al successivo articolo 8 per la formazione della graduatoria provvisoria.

4. Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) del precedente articolo 2, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente e ai componenti il suo nucleo familiare in base ad elementi e circostanze di fatto, può segnalare alla commissione di cui al successivo articolo 8, avvalendosi della collaborazione del Consiglio tributario e degli uffici del Ministero delle finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contributiva, e fornendo ogni documentazione idonea, ove esistente, atta a provarli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Commissione per la formazione della graduatoria

1. La graduatoria di assegnazione è formata da una commissione comunale che dura in carica 5 anni ed è nominata con deliberazione del consiglio comunale.

2. La commissione è così composta:

a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo ed anche onorario, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale civile o amministrativo competente per territorio;

b) da cinque consiglieri comunali eletti dal consiglio con voto limitato a tre preferenze;

c) da un rappresentante degli assegnatari nominato tra quelli proposti dalle rispettive organizzazioni;

d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale;

e) da un rappresentante dell'ente gestore degli alloggi, quando trattasi di ente diverso dal Comune, designato dall'ente stesso.

3. La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti dei Comuni interessati.

4. I Comuni possono tuttavia avvalersi per tali compiti delle strutture operative degli IACP dietro rimborso degli oneri relativi al servizio prestato.

5. La commissione può validamente funzionare quando sono nominati almeno 5 componenti sulla base delle designazioni pervenute.

6. La commissione elegge nel suo seno un vice presidente.

7. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti la commissione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. In caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Nel caso di bando riguardante più Comuni la commissione è composta dai membri di cui ai punti a), c), d) ed e) del secondo comma del pre-

sente articolo, mentre i membri di cui al punto b) sono tre per ciascuno dei Comuni interessati eletti dai rispettivi consigli comunali con voto limitato a due preferenze. L'intera commissione con competenza sovracomunale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

10. La commissione con competenza sovracomunale ha sede presso uno dei Comuni interessati.

11. A favore di detto Comune l'Amministrazione regionale dispone annualmente il trasferimento delle occorrenze finanziarie per il funzionamento della commissione stessa.

12. Ai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi è corrisposto un gettone di presenza di lire 24.000 lorde per ciascuna seduta, intendendosi per seduta quella svolta nell'ambito della giornata solare anche se in tempi frazionati.

13. Ai componenti che non risiedono abitualmente nel Comune ove ha sede la commissione stessa, spettano altresì la diaria ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura fissata per gli impiegati dell'Amministrazione regionale appartenenti alla VI fascia funzionale.

14. In luogo del rimborso delle spese di viaggio è attribuita un'indennità per chilometro, nel caso di uso di mezzo proprio, nella stessa misura prevista per gli impiegati di cui al comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Punteggi da attribuire alle domande

1. Le graduatorie generali di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con

prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

2. Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma del successivo articolo 13, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

3. I punteggi sono così attribuiti:

a) Condizioni soggettive (8 punti)

a.1) reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni:

– non superiore a lire 1.500.000 annue per persona: punti 2;

– non superiore a lire 2.500.000 annue per persona: punti 1.

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 13 bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25;

a.2) nuclei familiari composti da cinque (5) unità ed oltre: punti 1;

a.3) richiedenti che abbiano superato il 60 anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;

a.4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a.5) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3: punti 2;

a.6) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una

diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3): punti 3. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5);

a.7) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: punti 2. Detto punteggio non è cumulabile con a.3) e a.4).

b) Condizioni oggettive (10 punti)

b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche per comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): punti 4;

b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave): punti 2.

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.1.3) abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: punti 2.

La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3);

b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:

b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

– da due persone a vano utile: punti 2;

– da tre persone a vano utile: punti 3;

– da quattro persone a vano utile: punti 4;

b.2.2) il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente articolo 2, punto c, se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di

edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato;

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): punti 4.

Non è cumulabile la condizione b.3) con le altre condizioni oggettive.

Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti b.1.2) e b.2.1).

c) Condizioni aggiuntive regionali.

Il relativo punteggio potrà essere attribuito qualora ricorrano le condizioni indicate al precedente articolo 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretario:

Art. 10

Formazione delle graduatorie

1. La commissione di cui al precedente articolo 8 entro 60 giorni dal ricevimento degli atti di cui al terzo comma del precedente articolo 7, formula la graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria viene pubblicata e esposta per 30 giorni nell'albo del Comune e presso lo I.A.C.P. di cui al precedente comma, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente.

3. Della pubblicazione viene data notizia attraverso la stampa locale e gli altri mezzi di informazione.

4. Ai lavoratori emigrati all'estero è data no-

tizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Contro la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione alla commissione entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente secondo comma e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente.

6. All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

7. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La data dei sorteggi deve essere comunicata agli interessati, che hanno diritto di assistervi, con almeno dieci giorni di anticipo.

8. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria*:

Art. 11

Accertamento dei requisiti

1. In caso di incompletezza o di dubbia attendibilità dei dati relativi al possesso da parte dei concorrenti dei prescritti requisiti di reddito, le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie generali sia provvisoria che definitiva hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione

del Comune, del Consiglio tributario e degli uffici del Ministero delle finanze, al fine di conseguire, ove opportuno, sentiti previamente anche i soggetti interessati, ogni utile e più probante integrazione anche documentale dei disponibili dati di capacità contributiva dei soggetti medesimi.

2. Nelle more dell'acquisizione di tali più sicuri elementi conoscitivi, la collocazione in graduatoria dei concorrenti viene disposta sotto riserva di accertamento, contrassegnando in corsivo i nominativi dei concorrenti interessati.

3. Alle commissioni di cui al precedente primo comma, nonché ai Comuni ed agli enti gestori degli alloggi è data facoltà di espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e permanenza anche degli altri requisiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria*:

Art. 12

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dai successivi commi.

2. All'aggiornamento delle graduatorie viene provveduto - per le assegnazioni di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venire costruite o rendersi comunque disponibili - con cadenza almeno biennale e comunque entro 12 mesi dalla data di approvazione della deliberazione regionale di localizzazione dei programmi costruttivi, mediante bandi di concorso integrativi.

3. A tali bandi possono partecipare sia coloro che, già iscritti in graduatoria, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione, sia i nuovi aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

4. I soggetti iscritti nella graduatoria definiti-

va sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, ogni quattro anni, negli appositi moduli, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nelle graduatorie definitive dichiarando nelle forme dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la permanenza dei precedenti requisiti e condizioni.

5. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva, valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Stralcio della graduatoria generale di sub-graduatorie per categorie prioritarie di concorrenti

1. Gli appartenenti alle particolari categorie di concorrenti individuate ai punti a.3) e a.4) del precedente articolo 9, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d'ufficio in distinte sub-graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei prioritari beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq. 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10 per cento degli alloggi minimi realizzati.

2. Identica procedura è seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto a.5) dello stesso sopra citato articolo 9, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica

ca 27 aprile 1978, n. 384.

3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo le graduatorie generali.

4. L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito dei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle sopracitate categorie particolari di concorrenti. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo 14.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

Riserve di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. Sino al 25 per cento degli alloggi da assegnare in ciascun ambito territoriale può essere riservato dall'Amministrazione regionale, anche su proposta dei Comuni localizzatori, per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

2. Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati devono sussistere i prescritti requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata comunque non eccedente gli anni due.

3. Ove il beneficiario della riserva sia già assegnatario di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica non più agibile per fatto indipendente

dal beneficiario medesimo, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza del rapporto di assegnazione.

4. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dal Comune interessato ai sensi del successivo articolo 15.

5. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvi i casi di formale dichiarazione di pubblica calamità.

6. La riserva di alloggi a favore dei profughi e di cui all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla Regione, su proposta dei Comuni, nell'ambito della sopraindicata aliquota massima del 25 per cento, tenuto conto della consistenza in graduatoria generale delle domande dei profughi medesimi. Tale riserva, che non può eccedere il 15 per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento, viene proposta ed autorizzata dopo la formazione della sub-graduatoria particolare dei profughi interessati, ivi inseriti con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale permanente. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

TITOLO II

COMPETENZA E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 15

Verifica dei requisiti e dei punteggi di graduatoria prima dell'assegnazione

1. Per il conseguimento in assegnazione di un

alloggio di edilizia residenziale pubblica, gli aventi titolo sulla base del precedente articolo 2 sono tenuti a presentare al Comune nel cui ambito sono localizzati gli alloggi da assegnare, entro il perentorio termine di 40 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta comunale, la documentazione ufficiale atta a comprovare la veridicità e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di priorità a suo tempo dichiarati in domanda ai fini dell'iscrizione alla graduatoria generale permanente od alle relative sub-graduatorie particolari.

2. Alla richiesta di detta documentazione il Comune provvede, mediante lettera raccomandata, con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di assegnazione degli alloggi ed in ogni caso, per gli alloggi di nuova costruzione, almeno 3 mesi prima del previsto termine di ultimazione degli alloggi stessi.

3. La mancata produzione in termini della documentazione richiesta comporta l'esclusione degli inadempienti dall'assegnazione cui la richiesta stessa si riferisce, pur senza influire sul mantenimento dell'iscrizione degli interessati alle graduatorie generali definitive.

4. Qualora venga accertata da parte del Comune la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti soggettivi o un mutamento delle condizioni oggettive assunte a base delle posizioni in graduatoria, il Comune stesso trasmette la documentazione alla commissione di cui al precedente articolo 8, la quale provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

5. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, dello IACP territorialmente competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Individuazione degli assegnatari

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è effettuata con provvedimento del sindaco del Comune localizzatore degli alloggi secondo l'ordine della competente graduatoria definitiva, nel rispetto delle riserve particolari stabilite dal programma regionale, ai sensi degli articoli 13 e 14 della presente legge.

2. In caso di assenza od insufficienza di aventi titolo all'assegnazione in base alle graduatorie generali, i Comuni possono – previa richiesta motivata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici e formale autorizzazione del medesimo – individuare gli assegnatari provvisori, con contratto a termine, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili. Ove privi dei prescritti requisiti, per tali assegnatari il canone di locazione sarà determinato a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Ai fini dell'assegnazione di cui al primo comma ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili, entro 8 giorni dalla data di disponibilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Standards degli alloggi di assegnazione

1. Gli alloggi sono assegnati in corrispondenza della composizione numerica dei nuclei familiari degli assegnatari, evitando eccedenze superficiali rispetto agli standards abitativi regionali fissati dal precedente articolo 2 lettera d) punto 1.

2. Assegnazioni in deroga sono tuttavia am-

messe qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

Art. 18

Scelta e consegna degli alloggi

1. Il sindaco comunica l'assegnazione agli assegnatari, con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio, presso la sede dell'ente gestore.

2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dell'assegnazione, previa diffida all'interessato di accettare l'alloggio propostogli. L'interessato non perde tuttavia il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi realizzati o comunque resi disponibili in successivo momento.

6. L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

7. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, e se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

8. L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione, previa diffida da adempiere all'assegnatario, mediante lettera raccomandata e fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a quindici giorni per l'adempimento medesimo o per la presentazione di motivate e documentate giustificazioni scritte.

9. La decadenza è pronunciata dal sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

10. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

11. Il provvedimento del sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

12. In conformità di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, contro il provvedimento del sindaco l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso. Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella posizione di graduatoria e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato.

2. Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

3. Agli effetti del precedente comma, l'ampliamento stabile del nucleo familiare, è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more-uxorio, di parentela ed affinità, anche - secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 2 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno o nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.

4. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

5. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

6. L'ospitalità a titolo provvisorio o precario di terze persone non ingenera in queste alcun diritto al subentro né comporta alcuna variazione di carattere gestionale, salva la necessità di renderla compatibile con l'assegnazione - quando ecceda in sei mesi di durata - attraverso istanze all'ente gestore dell'alloggio ed autorizzazione scritta di

quest'ultimo. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo complessivamente non superiore a due anni, ed è prorogabile per un solo ulteriore biennio quando la convivenza temporanea scaturisca da motivate esigenze di assistenza effettiva e materiale a tempo determinato o da altre documentate ragioni di effettiva rilevanza sociale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

TITOLO III

ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 20

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui si tratti

di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione di assegnazione.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. L'ordinanza del sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

8. Avverso l'ordinanza del sindaco è ammesso ricorso secondo il procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Decadenza dell'assegnazione

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva

lettera e);

e) fruisca di reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato dal primo comma del successivo articolo 23.

2. Al procedimento di decadenza si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione di assegnazione.

3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo articolo 23, per gli assegnatari nelle condizioni di cui alla lettera e) del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, Segretaria:

Art. 22

Morosità nel pagamento del canone Risoluzione del contratto

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

3. Per i ritardati pagamenti dei canoni è dovuto un interesse pari a quello legale.

4. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o morte dell'assegnatario qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà,

accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

5. Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi, salve motivate eccezionali proroghe. In tal caso non sono applicabili gli interessi di mora.

6. Il provvedimento di risoluzione del contratto emanato dal legale rappresentante dell'ente gestore deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a 90 giorni e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

7. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, Segretaria:

Art. 23

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione al punto f) del precedente articolo 2, fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.

2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite di cui al comma precedente sono dichiarati decaduti dall'assegnazione a decorrere dall'accertata persistenza per due anni consecutivi di tale situazione reddituale. In pendenza dell'avverarsi e dell'accertamento di detta stabilizzazione biennale del reddito, gli assegnatari ricevono dall'ente gestore preavviso scritto di decadenza.

3. Per tutto il periodo di permanenza del

reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati vengono applicate le norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, limitatamente alla parte relativa al canone.

4. La Regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi statali di edilizia agevolata può disporre, su proposta degli enti gestori e dei Comuni interessati, la destinazione – anche in via prioritaria – di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza, o che comunque fruiscano di un reddito il cui livello sia prossimo o superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

5. In sede di prima applicazione ed ai fini della emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. E' compito dell'ente gestore, d'intesa con i Comuni interessati, graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del Comune, con onere di preavviso scritto, dopo l'accertato superamento biennale dei limiti di reddito consentiti per la permanenza, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in tutti i Comuni della regione i preavvisi di decadenza vengono inviati entro tre mesi dall'avvenuto accertamento dei relativi presupposti reddituali;

b) nei confronti degli assegnatari i cui redditi familiari siano superiori al 50 per cento del limite del reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario, la decadenza dall'assegnazione ha esecuzione entro 6 mesi dall'accertamento della persistenza biennale dei redditi stessi;

c) la decadenza dall'assegnazione è invece eseguita entro 8 mesi dall'avvenuto accertamento, per gli assegnatari le cui situazioni di reddito siano comprese fra il 25 e il 50 per cento del limite di cui alla precedente lettera b), fatta eccezione per gli assegnatari residenti nei Comuni destinatari degli interventi di emergenza ai sensi della legge 26 marzo 1982, n. 94, i quali vengono inclusi nella classe di gradualità della successiva lettera d);

d) per i casi di eccedenza sino al 25 per cento dei limiti di reddito consentiti per la permanenza, la dichiarazione di decadenza è eseguita entro 10 mesi dall'accertamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Occupazione e cessioni illegali degli alloggi

1. Il legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, chi occupa senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

2. Per il cedente senza titolo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 22 fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 386 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

3. L'ente gestore competente per territorio ~~dispone~~, con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati da cessionari senza titolo.

4. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

5. L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i 30 giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente terzo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

6. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO IV

NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 25

Programmazione della mobilità

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sotto utilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, i Comuni localizzatori degli alloggi promuovono la predisposizione – d'intesa con i competenti enti gestori e le organizzazioni sindacali dell'inquilinato – di programmi biennali di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota definitiva del Comune non superiore al 30 per cento di quelli di nuova assegnazione.

2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:

a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza almeno biennale, di appositi bandi da emanarsi a cura degli enti gestori secondo scadenze e modalità definite d'intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari e la contestualità dei relativi adempimenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, *Segretaria*:

Art. 26

Domande e criteri di mobilità

1. L'insieme delle domande presentate ai competenti enti gestori – alle scadenze prefissate e col corredo delle motivazioni della richiesta, nonché dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare – per conseguire il cambio dell'alloggio viene valutato dalla commissione di cui al successivo articolo 27, indipendentemente dalla gestione di appartenenza dell'alloggio stesso, sulla base del seguente ordine indicativo di priorità:

1) idoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

2) situazioni di sovra o sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattisi di anziani o handicappati;

4) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, *Segretaria*:

Art. 27

Commissione per la mobilità

1. In ogni Comune localizzatore di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali si presenta l'esigenza della mobilità, è istituita una commissione composta:

– dal sindaco, o da un suo delegato, con

funzioni di presidente, da un rappresentante della maggioranza e da uno della minoranza del Consiglio comunale;

– da un rappresentante di ciascuno degli enti gestori territorialmente interessati;

– da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza.

2. La commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio dell'alloggio, stabilendo i criteri per la formazione della graduatoria ed il regolamento per il proprio funzionamento. Il Comune e l'ente gestore possono fissare, in base alle situazioni locali, motivazioni aggiuntive e priorità di mobilità.

3. I provvedimenti comunali relativi al cambio dell'alloggio sono disposti con ordinanze del sindaco, contengono il termine per la loro esecuzione e costituiscono titolo esecutivo nei confronti del destinatario.

4. La commissione di cui al precedente primo comma è istituita con deliberazione del Comune competente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, Segretaria:

Art. 28

Norme per la gestione della mobilità

1. Nell'attuazione del programma di mobilità il Comune o l'ente gestore debbono favorire la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative.

2. In sede di prima applicazione della presente normativa viene data priorità all'accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione. Deve

altresì essere concessa priorità ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi.

3. Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.

4. Non possono essere eseguiti cambi di alloggio nei confronti degli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione né per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali.

5. Per il cambio di alloggio deve essere di norma rispettato lo standard abitativo previsto per l'assegnazione.

6. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati entro 30 giorni dalla notifica della relativa ordinanza sindacale di assegnazione, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

7. Per grave sottoutilizzazione della superficie dell'alloggio o per altro motivo di comprovata rilevanza gestionale e sociale il cambio di alloggio può essere proposto alla commissione (dal Comune o dall'ente gestore) e l'assegnatario, per i tempi di ritardo ad esso imputabili nel rilascio dell'alloggio, è tenuto a corrispondere il canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 382.

8. Oltre alla mobilità programmata, su richiesta degli inquilini e su proposta dell'ente gestore e del Comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell'ente gestore che verifica l'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

9. Per agevolare l'attuazione dei programmi di mobilità, il Comune e gli enti gestori possono concordare la concessione – in favore degli assegnatari meno avvantaggiati dal cambio dell'alloggio – di incentivi finanziari a sollievo delle spese di trasloco.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO V

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI

Art. 29

Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo opportunamente integrati da apposito regolamento soggetto all'approvazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, da elaborarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a cura delle organizzazioni sindacali dell'utenza, perseguendo per quanto possibile indirizzi unitari per l'intero ambito regionale.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari sarà espressamente prevista dal contratto di locazione.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di sopraspedire all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospendere la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari a far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

4. Per gli alloggi già assegnati, gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno della autogestione, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati - secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

6. E' facoltà dell'ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente primo comma, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una

parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.

7. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, *Segretaria*:

Art. 30

Alloggi in amministrazione condominiale

1. E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendiconto e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell'ente gestore.

2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, Segretaria:

TITOLO VI

NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 31

Definizione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 2 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 25 della legge 8 luglio 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi a fini di reinvestimento da destinare al recupero e alla costruzione di nuovi alloggi, a norma del terzo comma dello stesso sopracitato articolo 25.

2. Oltre al pagamento del canone, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali computati a termini dell'ultimo comma dell'articolo 23 della citata legge n. 513 del 1977, con riferimento a quanto stabilito al titolo V della presente legge.

3. Per le Province, i Comuni e gli altri enti gestori diversi dagli I.A.C.P. - ferme restando le modalità di fissazione delle quote di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 - le quote riservate ai reinvestimenti saranno destinate a programmi annuali comunicati alla Regione entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'ente gestore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, Segretaria:

Art. 32

Modalità di determinazione del canone

1. Per la quantificazione del canone sociale degli alloggi di cui alla presente legge gli enti gestori debbono considerare il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi.

2. Il reddito complessivo del nucleo familiare è quello determinato ai sensi del precedente articolo 2, lettera f), come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale.

3. Per la qualificazione dei caratteri oggettivi degli alloggi trovano applicazione gli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MOI, Segretaria:

Art. 33

Caratteri oggettivi

1. Il canone di locazione viene determinato tenendo conto dei caratteri oggettivi dell'alloggio e dei coefficienti ad essi relativi espressi dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto appresso disposto:

a) per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo 13;

b) la tipologia è determinata ai sensi del predetto articolo 16, previa verifica della rispondenza

della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale e ad applicare in via provvisoria la categoria preposta per la revisione medesima;

c) per la classe demografica dei Comuni si applicano i coefficienti di cui al predetto articolo 17 assimilando i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti a quelli di cui al coefficiente f) del medesimo articolo, salva la facoltà della Regione di individuare – con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di edilizia e di urbanistica – aree territoriali omogenee caratterizzate da fenomeni di conurbazione;

d) per l'ubicazione si applicano i coefficienti previsti dal predetto articolo 18, salva la facoltà dei Comuni di individuare zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relative ai singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla base dell'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio; per gli alloggi individuati dai Comuni si applica il coefficiente 0,90 mentre lo stesso coefficiente trova applicazione per gli alloggi ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

2. In caso di modificazione, integrazione o soppressione delle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, indicate nel precedente comma continuano ad applicarsi, ai fini della presente legge, le disposizioni eventualmente modificate, integrate o soppresse fino all'entrata in vigore di apposita legge regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MOI, Segretaria:

Art. 34

Determinazione del canone di locazione

1. Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio, gli enti gestori applicano il disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Agli effetti della presente legge, il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti richiamati nell'articolo 32 e applicati secondo le specificazioni contenute nel medesimo articolo.

3. Il costo base a metro quadrato degli alloggi è determinato a norma dell'articolo 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975.

4. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 392, è abbattuto del 15 per cento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MOI, Segretaria:

Art. 35

Calcolo del canone di locazione

1. In diretto rapporto all'ammontare del reddito complessivo dei nuclei familiari degli assegnatari interessati, abbattuto ulteriormente di un milione per ogni componente il nucleo familiare non percettore di reddito, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 21 della legge n. 457 del 1978, il canone di locazione determinato ai sensi degli articoli precedenti è ridotto secondo le modalità seguenti:

1) a lire 7.500 mensili per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori;

2) al 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare,

derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40 per cento;

3) al 50 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 2) e inferiore al limite di assegnazione;

4) al 75 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 3) aumentato del 40 per cento;

5) al 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 4), fino al limite fissato per la decadenza.

2. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.

3. Gli enti gestori sono tenuti, contestualmente all'adozione della deliberazione di proposta alla Regione dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all'articolo 25 della legge n. 513, a comunicare alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti dal CIPE, a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi è tenuta ad apportare alle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone di cui al precedente comma, sempreché compatibile con il principio di assoluta uniformità dei canoni sull'intero territorio nazionale a fronte di medesime condizioni reddituali ed abitative, le modifiche necessarie per garantire nel tempo la maggiore entrata del 50 per cento rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'articolo 25 della citata legge n. 513.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MOI, Segretaria:

Art. 36

Aggiornamento del canone di locazione

1. Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo 31 e seguenti è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal C.E.R..

2. Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo citato è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino alla data suddetta e calcolati sulla base del 75 per cento delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Detti aggiornamenti annuali sono computati con decorrenza dal 1° agosto 1979 per gli alloggi assegnati in locazione prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla base della variazione giugno 1978 dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT. Gli aggiornamenti relativi agli alloggi assegnati in locazione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 392 sono computati con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo alla data dell'assegnazione, sulla base del 75 per cento della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

3. Relativamente agli alloggi di cui al comma precedente l'aggiornamento annuale del canone da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge è determinato secondo il disposto di cui al primo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MOI, Segretaria:

Art. 37

Collocazione nelle fasce di reddito

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 35 sulla base dei documentati accertamenti effettuati in sede di assegnazione od a norma del successivo articolo 38.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MOI, Segretaria:

Art. 38

Accertamento periodico del reddito

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennialmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 12 ed alle disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio, a tal fine gli assegnatari sono obbligati a comunicare annualmente e comunque non oltre il 30 settembre la propria situazione reddituale agli enti gestori.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione è effettuata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

4. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito inattendibile, dall'ente gestore si applica il canone di

cui al primo comma, punto 5), del precedente articolo 35.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MOI, Segretaria:

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Gradualità nell'applicazione dei nuovi canoni di locazione modalità di provvisoria collocazione degli assegnatari nelle nuove fasce di reddito

1. In sede di prima applicazione, la collocazione dei precedenti assegnatari nelle competenti fasce di reddito ha effetto, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, con decorrenza dal secondo mese dall'entrata in vigore della presente legge, con abbattimento del canone stesso, limitatamente ai soli assegnatari delle fasce reddituali di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo 35 in misura pari:

- al 15 per cento per il periodo di 10 mesi dalla predetta decorrenza;
- al 10 per cento per i successivi 6 mesi;
- al 5 per cento per l'ulteriore successivo semestre.

2. A far data dal secondo mese dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'accertamento dei redditi, la collocazione degli assegnatari nelle competenti fasce di reddito di cui al precedente articolo 35, è disposta a titolo provvisorio in conformità del sottostante prospetto, con onere di successivo conguaglio del relativo canone ed in diretto rapporto al canone già in applicazione per effetto della normativa dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513:

	Legge 8 agosto 1977, n. 513	Art. 32 della presente legge
	Canone in applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge	Corrispondente fascia reddituale di provvisoria collocazione
A	Art. 22 nono comma canone minimo ridotto	fascia di cui al punto 1)
B	Art. 22 ottavo comma canone minimo ridotto	fascia di cui al punto 2)
C	Art. 22, esclusi i commi ottavo, nono, decimo, tredicesimo e quattordicesimo canone minimo senza riduzioni	fascia di cui al punto 3)
D	Art. 22, ultimi due commi canone per assegnatari con redditi superiori a quelli ammissibili	fascia di cui al punto 4)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MOI, Segretaria:

Art. 40

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 24, per tutti gli alloggi di cui all'articolo 1 della presente legge che alla data del 31 dicembre 1986 risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'articolo 8, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge.

2. La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data indicata nel primo comma fino al momento dell'assegnazione;

b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati dalla data dell'occupazione abusiva;

c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un sog-

getto legittimamente assegnatario già individuato in graduatoria pubblica a norma di legge o che si tratti di alloggio soggetto a riserva ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MOI, Segretaria:

Art. 41

Interventi sostitutivi

1. In tutti i casi in cui ai sensi della presente legge ovvero dei programmi regionali di localizzazione siano previsti termini di scadenza per l'adozione di particolari adempimenti da parte degli enti locali ovvero degli Istituti autonomi per le case popolari, il mancato rispetto di detti termini facoltizza i competenti organi regionali, previa diffida ad adempiere entro il perentorio termine di ulteriori trenta giorni, all'adozione dei conseguenti interventi sostitutivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MOI, *Segretaria*:

Art. 42

Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sarà istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di lire 10.000.000:

"Finanziamenti ai Comuni per il funzionamento delle commissioni incaricate dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 8 della presente legge).

2. Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dal suo naturale incremento.

3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al sopra indicato capitolo del bilancio della Regione per il 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo a fine seduta.

Discussione e approvazione degli articoli della legge regionale rinviata dal Governo: "Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in Sardegna" (CCXLVII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale del 15 dicembre 1988 rinviata numero CCXLVII. Relatrice l'onorevole Moi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Moi, relatrice.

MOI (P.C.I.), *relatrice*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento dei quadri pubblici operanti in Sardegna, promuove la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata col nome di "Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE s.r.l.)".

2. La società ha come scopo sociale la promozione e la realizzazione di attività di studio, di ricerca e di formazione, rivolte principalmente ai pubblici amministratori e ai quadri superiori ed intermedi, nelle materie riguardanti l'organizzazione e la gestione della Regione e degli enti ed organismi pubblici della Sardegna.

3. La società si avvale per lo svolgimento dell'attività formativa delle competenze scientifiche e culturali delle Università, particolarmente di quelle sarde, del C.N.R., di altri organismi di ricerca e formazione pubblici e privati, dell'imprenditoria pubblica e privata.

4. La società dovrà avere sede amministrativa a Nuoro. L'attività di ricerca e di formazione potrà svolgersi in sedi diverse.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

1. Alla società può partecipare quale socio fondatore, il Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ).

2. Le Province, i Comuni, le comunità montane e le loro associazioni possono aderire alla società in qualità di soci ordinari.

3. Il Consiglio di amministrazione si compone di nove membri, di cui cinque sono riservati ai soci fondatori; la Regione ha in ogni caso diritto di nominare tra rappresentanti.

4. Quattro membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal presidente della Giunta regionale su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle Province, dei Comuni e delle comunità montane.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare l'atto costitutivo della società, su conforme parere della Commissione consiliare competente in materia di coordinamento regionale.

2. I rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ai due terzi dei nominativi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

1. All'atto della costituzione della società, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere una quota di capitale dell'Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE s.r.l.) pari a lire 1.000.000.000.

2. L'Amministrazione regionale versa annualmente all'Istituto un contributo per le spese di gestione di lire 700.000.000.

3. Nel bilancio della regione per l'anno 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

(Nuova istituzione)

1.1.2.5.4.3.06.05 (08.02) Cat. progr. 02.12 - Quota di sottoscrizione della Regione del capitale sociale dell'Istituto regionale per la formazione (ISFORE s.r.l.)

lire 1.000.000.000

(Nuova istituzione)

1.1.1.6.2.2.06.05 (08.02) Cat. progr. 02.13 - Contributo annuo all'Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE s.r.l.) per le spese di gestione
lire 700.000.000.

4. Alla relativa spesa per l'anno finanziario 1989, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento della somma di lire 1.700.000.000 dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno finan-

ziario 1988, mediante utilizzo della riserva prevista alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1988.

5. Alla spesa di lire 700.000.000 per gli anni 1990 e successivi si fa fronte con quote del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

6. Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in lire 1.700.000.000 per l'anno 1989 ed in lire 700.000.000 per gli anni successivi, gravano sui capitoli di cui al precedente terzo comma del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione e approvazione degli articoli della proposta di legge Meloni - Marracini: "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1984, n. 12, concernente: 'Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico' " (465)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 465; relatore l'onorevole Marracini.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Marracini, relatore.

MARRACINI (P.S.d'Az.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa al discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta si rimette

alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 1 è stato soppresso dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 2 maggio 1984, n. 12, è sostituito dai seguenti:

"Ad un uguale periodo di chiusura per ferie hanno diritto le farmacie uniche, previa autorizzazione dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, secondo turni con le farmacie più vicine stabiliti ai sensi del successivo articolo 16 e purché sia in ogni caso garantito il servizio farmaceutico alla popolazione.

La chiusura per ferie deve essere resa nota al pubblico mediante avviso posto all'interno ed all'esterno della farmacia, almeno otto giorni prima dell'inizio della chiusura stessa, con l'indicazione delle vicine farmacie di turno".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Ortu Italo-Meloni-Saba-Tamponi-Mereu Salvatorangelo-Onnis

All'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"Art. 2 bis

Al nono comma dell'art. 5 della L.R. 2/5/84, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

"I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una farmacia rurale od urbana, che non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta

autorizzazione, qualora abbiano maturato i requisiti temporali di gestione previsti dalla legge 22/12/1984, n. 892, hanno diritto a conseguire la titolarità della farmacia con le modalità previste dall'art. 3 della stessa legge' ". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, noi proponiamo di recepire nella nostra legge regionale, la numero 12 del 1984, alcune norme in parte già approvate nel 1984 (mi riferisco alla legge numero 892, che viene richiamata nell'emendamento) ed in parte attualmente all'esame del Parlamento, dove sono state approvate all'unanimità dal Senato nella seduta del 28 febbraio 1989.

(Commenti in Aula).

Se ci sono problemi, possiamo sospendere la discussione per un minuto.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Intende ritirare l'emendamento?

MELONI (P.S.d'Az.). Niente affatto. Vorrei anzi illustrarlo più compiutamente. Però, se ci sono problemi, possiamo sospendere un attimo.

PRESIDENTE. No, cari colleghi; la discussione della legge non può essere più rinviata, come i colleghi sanno benissimo. Il Regolamento consente il rinvio all'esame di una legge soltanto quando non sia stata ancora chiusa la discussione generale.

Perciò credo che i colleghi debbano, per cortesia, mantenere un po' di silenzio, perché il Regolamento non ci consente più di sospendere l'esame della proposta di legge. Onorevole Meloni, la prego di continuare.

MELONI (P.S.d'Az.). Cercherò di essere molto breve, signor Presidente, ma devo rifare per sommi capi la storia della legislazione nazionale e regionale in materia.

La regolamentazione del servizio farmaceu-

tico risale ad una legge del 1934, il Testo unico delle leggi sanitarie, ed è stata aggiornata con una legge del 1975, che regola fra l'altro l'assegnazione delle sedi farmaceutiche. Successivamente, a seguito del trasferimento di competenze dello Stato, la Regione ha ripetutamente legiferato in materia, approvando nel 1984 una legge fondamentale, la numero 12, che regola compiutamente tutto il servizio farmaceutico nella Regione sarda.

Nello stesso anno in cui in Sardegna veniva approvata la legge numero 12, è intervenuta da parte del Parlamento l'approvazione della legge numero 892, che stabilisce che le sedi delle farmacie rurali che siano state gestite ininterrottamente per un certo periodo vengano assegnate al titolare che ne faccia richiesta. Questa legge fa seguito ad una analoga del 1981.

La Regione non ha potuto recepire queste norme perché l'approvazione della sua legge si è accavallata con l'approvazione della legge nazionale.

Successivamente, a seguito di un ordine del giorno approvato all'unanimità in Parlamento, è stata presentata, e ha già ottenuto l'approvazione del Senato della Repubblica il 28 febbraio 1989, una proposta di legge che estende la normativa della legge 892 a tutte le sedi farmaceutiche.

L'emendamento da noi presentato, quindi, non vuol far altro che riportare nella nostra legge regionale queste disposizioni di carattere generale, che sono già contenute in leggi approvate dal Parlamento e vigenti in Italia, secondo quella che è la volontà unanimemente espressa da tutti i partiti politici.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sull'emendamento. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Io non conosco la normativa nazionale che sarebbe stata approvata di recente e nemmeno sono informato sulle proposte che giacciono in Parlamento. Una cosa però mi appare chiara: primo, che questo emendamento ha alcune fotografie; secondo: che questo emendamento si regalano titolarità di farmacie; terzo: che le titolarità delle farmacie si dovrebbero acquistare per concorso e non per elargizione del

sovrano; quarto: che, avvenendo l'assegnazione provvisoria della farmacia con atto discrezionale in base ad una graduatoria particolare (è inutile che ripeta la storia a quest'ora, perché è estremamente noiosa), se quella farmacia non viene messa a concorso per un certo numero di anni, di fatto si elargisce al gestore provvisorio, già predeterminato, la titolarità della farmacia, così violando la legge dei concorsi. Perciò voto contro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Signor Presidente, noi già in sede di discussione presso la nona Commissione abbiamo avuto occasione di manifestare alcune perplessità sul contenuto della proposta di legge, tant'è che il nostro gruppo si è astenuto nella votazione finale, e questa astensione è stata decisa soltanto per non negare alle farmacie rurali la possibilità di godere del periodo di ferie. Pur reputando che questa possibilità che era negata dalla legge numero 12 del 1984, possa costituire di per sé in qualche modo un grave nocumento alle legittime esigenze delle popolazioni, che possono essere danneggiate dalla chiusura delle farmacie rurali, abbiamo acceduto a un voto di astensione soltanto dietro assicurazione che il periodo di chiusura verrà determinato previo accordo e autorizzazione dell'Unità sanitaria locale, per garantire il legittimo diritto dei cittadini di servirsi delle farmacie rurali.

L'emendamento che è stato presentato non ci trova assolutamente d'accordo, anche sulla base delle considerazioni che venivano fatte dal collega Anedda. Chiediamo perciò che questo emendamento sia ritirato; questa è la preghiera che noi rivolgiamo ai firmatari dell'emendamento, proprio perché pensiamo che esso sia fortemente contrario all'esigenza che la titolarità delle farmacie sia assegnata sulla base di concorso. Fra l'altro per alcune sedi sono stati già fatti i concorsi e non si possono assolutamente annullare.

Preghiamo dunque i presentatori di ritirare questo emendamento, altrimenti il nostro gruppo sarà costretto a votare contro.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se

intendono mantenere l'emendamento.

MELONI (P.S.d'Az.). Sì, viene mantenuto.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non può, alla lettura dell'emendamento, che esternare al Consiglio forti perplessità sulla sua legittimità e sul fatto che questo possa essere motivo di rinvio della legge.

Verificando che ci sono alcune volontà del Consiglio, la Giunta si rimette al medesimo, ribadendo però fermamente tutte le perplessità sul contenuto di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il testo dell'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non abbiamo ritirato l'emendamento, non perché non rispettiamo il giudizio diverso di altri colleghi, ma perché noi manteniamo il nostro giudizio, pur sapendo che probabilmente l'emendamento non sarà accolto, e anche perché vogliamo che si sappia all'esterno che da parte di alcuni di noi è stato fatto un serio tentativo per introdurre anche in Sardegna una normativa vigente nell'ordinamento generale in Italia, e ribadita peraltro dal Senato proprio alcune settimane fa all'unanimità.

Si tratta di rispettare gente che, dopo aver esercitato le farmacie per più di cinque anni per giusta causa, si trova oggi in balia degli eventi, mentre nel resto d'Italia queste situazioni sono state regolate diversamente (cioè nel senso che noi proponiamo) con la legge numero 892 del 1984, ribadita recentemente dal Senato all'unanimità.

Pertanto, rispettando la libertà di coscienza e non ritenendo che questo sia un fatto politico che riguardi i partiti nella loro complessiva strategia, manteniamo questo emendamento e ci rimettiamo ovviamente, democraticamente e serenamente, a quella che sarà la valutazione del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Senza nulla voler aggiungere a quanto detto perfettamente dal collega Anedda, c'è da mettere in evidenza che noi voteremo contro anche per questioni di ordine sindacale.

La giusta causa non c'entra niente, signor Presidente! Si deve avvertire che, approvando questo emendamento, si costituisce un pericolosissimo precedente. Non è assolutamente concepibile che con questo tipo di *escamotage* si sovverta l'ordinamento generale dei concorsi per pubblici servizi.

Il voto contrario a questo emendamento, dunque, è supportato non solo da motivi giuridici di ordine generale, ma anche dall'esigenza che si metta finalmente punto a questo tipo di lottizzazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Salvatorangelo Mereu. Ne ha facoltà.

MEREU SALVATORANGELO (P.S.I.). Dichiaro di ritirare la firma dell'emendamento.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Onorevoli colleghi, chiedo alla vostra cortesia di proseguire l'esame dei disegni di legge, per quanto affrettatamente, nella maniera più ordinata possibile. In caso contrario la Presidenza sarà

costretta ad aggiornare i lavori a stasera, perché non è possibile lavorare in queste condizioni.

Discussione della proposta di legge Pubusa - Delana - Moi - Oggiano - Sciolla - Serri - Serra Pintus - Fadda P.: "Norme sui rimborsi spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione degli Ersu - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1987, numero 37" (507)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 507, concernente: "Norme sui rimborsi spese ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERSU - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1987, numero 37"; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo unico.

MOI, Segretario:

Art. 1

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 sono

introdotti i seguenti commi:

“Ai componenti dei Consigli di amministrazione che siano docenti universitari o ricercatori a tempo pieno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni e del decreto legge 2 maggio 1987, n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, spetta esclusivamente un rimborso spese forfettario di lire 4.000.000 annue.

In sede di prima applicazione della presente legge vengono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza del corpo docente ai sensi del precedente n. 4), i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle elezioni indette con decreti del Presidente della Giunta regionale 30 maggio 1988, n. 77 e 22 giugno 1988, n. 119 e successive modifiche”.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione ed approvazione del documento: “Contabilità speciale di cui al Titolo I della legge 24 giugno 1974, n. 268 – Trasferimento della somma di lire 2.432.489.600 dal Titolo di spesa 8.4.3/I – Fondo di riserva del programma di interventi 1982-84 – al Titolo di spesa 6.1.3/I del programma di sviluppo 1976-78 – Spesa per aggiornamento progetto realizzazione Centro regionale commercializzazione prodotti lattiero-caseari – Macomer” (Doc. n. 23)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento numero 23, concernente: “Contabilità speciale di cui al Titolo I della legge 24 giugno 1974, n. 268 – Trasferimento della somma di lire 2.432.489.600 dal Titolo di spesa 8.4.3/I – Fondo di riserva del programma di interventi 1982-84 – al Titolo di spesa 6.1.3/I del programma di sviluppo 1976-78 – Spesa per aggiornamento progetto realizzazione Centro regionale commercializzazione prodotti lattiero-caseari – Macomer”; relatore l'onorevole Lorelli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare ha facoltà di parlare l'onorevole Lorelli, relatore.

LORELLI (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Ordine del giorno Orrù - Mereu S. - Onnis - Meloni

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sul documento n. 23-A;

vita la delibera della Giunta regionale con la quale si autorizza il trasferimento della somma di lire 2.432.489.600 dal titolo di spesa 8.4.3/I – fondo di riserva – del programma di interventi 1982- 1984 al titolo di spesa 6.1.3/I del programma di sviluppo 1976-1978;

vista la relazione della Commissione programmazione che ha approvato all'unanimità il suddetto trasferimento;

visto il programma straordinario di intervento per il biennio 1986- 1987 in base al quale i prelievi dal fondo di riserva, pur costituendo variazione di programma, non sono sottoposti all'approvazione del CIPE,

delibera

di convalidare, ai sensi del quarto comma del titolo di spesa 10.4.03/I del programma straordinario di intervento per il biennio 1986-1987, il provvedimento relativo al prelievo dal fondo di riserva ed al relativo trasferimento al titolo di spesa concernente l'aggiornamento del progetto di realizzazione del Centro regionale per la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari in Macomer.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo del documento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Presidente, per chiedere che il Consiglio, nella seduta odierna, proceda all'esame del disegno di legge numero 528, concernente l'abrogazione del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, numero 32. Il provvedimento consta di un solo articolo ma importantissimo, perché consente di esercitare i poteri sostitutivi di firma.

Infatti, essendo scaduta il 25 gennaio la legge precedente, da quella data in assenza dei coordinatori di settore i coordinatori generali di servizio non possono firmare. Per un disguido tecnico, non avendo potuto partecipare alla Conferenza dei capigruppo, non ha potuto chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di questa legge che proroga appunto i poteri sostitutivi di firma. Nella mia veste di Assessore ho emanato una direttiva di carattere amministrativo che ha prorogato questi poteri solo per tre mesi; voi sapete bene, però, che in carenza di una precisa norma di legge vi è il rischio di ricorsi.

PRESIDENTE. E' stata avanzata, quindi, la proposta della Giunta regionale, attraverso l'onorevole Barranu, di inserimento all'ordine del giorno di questo provvedimento. A termini di Regolamento possono parlare due persone a favore e due contro.

Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.

PLANETTA (P.S.d'Az.). Per chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del testo unificato dei progetti di legge 421 e 425, relativi alla pesca del corallo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana sulla proposta dell'assessore Barranu. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, brevemente per dire che questo disegno di legge è stato approvato dalla prima Commissione in una riunione tenutasi mezz'ora prima che iniziasse una seduta di Consiglio.

In quella riunione si sarebbe dovuta esaminare esclusivamente la legge elettorale, invece furono esitati questo ed anche altri provvedimenti. Noi, poiché nessun componente del gruppo democristiano era presente, abbiamo inoltrato una protesta per il *modus operandi* della prima Commissione, chiedendo che tutti i provvedimenti approvati in quella seduta ritornassero in Commissione. Ad alcuni di essi siamo favorevoli, però non possiamo certamente disattendere quella che – a nostro avviso – è l'interpretazione regolamentare più corretta. Per questo siamo contrari all'approvazione del disegno di legge in questa seduta del Consiglio e preferiremmo rinviarla alla prossima.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Io non voglio insistere anche se il disegno di legge è urgente, vuol dire che gli atti amministrativi continueranno a rimanere sospesi per altre due settimane. Riconosco che c'è stata una responsabilità della Giunta per cui, se la D.C. non concorda, non volendo turbare gli accordi raggiunti, ritiro la richiesta.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della decisione della Giunta. Per quanto riguarda la sua richiesta, onorevole Planetta, non potremmo comunque esaudirla perché, per motivi tecnici, non è ancora materialmente disponibile il testo del

provvedimento.

Approvazione delle leggi regionali rinviate numero CCXLVIII e CCXLVII; non approvazione della proposta di legge numero 465; approvazione della proposta di legge numero 507

Votazioni a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con un'unica chiamata, della legge regionale rinviata numero CCXLVIII, della legge regionale rinviata numero CCXLVII, della proposta di legge numero 465 e della proposta di legge numero 507.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXLVIII:

presenti	67
votanti	65
astenuti	2
maggioranza	33
favorevoli	42
contrari	23

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXLVII:

presenti	67
votanti	65
astenuti	2
maggioranza	33
favorevoli	40
contrari	25

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 465:

presenti	67
votanti	65
astenuti	2
maggioranza	33
favorevoli	23
contrari	42

(Il Consiglio non approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge numero 507:

presenti	67
votanti	65
astenuti	2
maggioranza	33
favorevoli	44
contrari	21

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni i consiglieri: Anedda - Atzeni - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Catta - Chessa - Cocco - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: il Presidente Sanna, Atzori Angelo).

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.S.I.). Signor Presidente, poiché è prevista per la prossima tornata consiliare la discussione della legge sulle cave, le sarei grato se volesse inserire all'ordine del giorno della stessa tornata anche il disegno di legge 385, recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo

Stato alla Regione sarda in materia di polizia mineraria ed ispettiva del settore tecnico minerario regionale. E' evidente che la richiesta è motivata dal collegamento esistente fra i due provvedimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Cossu, non siamo in condizioni di darle una risposta perché dobbiamo verificare intanto se la legge ha completato il suo *iter* regolamentare; per adesso resta fermo l'ordine del giorno concordato nella sede prevista dal Regolamento, che è la Conferenza dei capi-

gruppo. Lei sa che è sempre possibile, durante una tornata consiliare, chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di un provvedimento di legge.

Il Consiglio riprenderà i suoi lavori mercoledì 29 alle ore 17. Dichiaro chiusa la seduta.

La seduta è tolta alle ore 13 e 55.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
